

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2142 del 11/05/2020
Oggetto	PRATICA FC18A0004, CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN LOCALITÀ VILLA ROVERE NEL COMUNE DI FORLÌ (FC) RICHIEDENTE: GIULIANINI GIULIANA, IMPRESA INDIVIDUALE USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2205 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN LOCALITÀ VILLA ROVERE NEL COMUNE DI FORLÌ (FC)
RICHIEDENTE: GIULIANINI GIULIANA – IMPRESA INDIVIDUALE
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC18A0004**

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

VISTE:

- la domanda di nuova concessione ordinaria con perforazione di nuovo pozzo presentata in data 14/02/2018 con protocollo PGFC/2018/2571 e successivamente integrata in data 15/02/2018 con protocollo PGFC/2018/2672 dalla Sig.ra Giulianini Giuliana - titolare di ditta individuale (C.F. GLNGLN30H58D704Q – P.IVA 04270190152) con sede in Comune di Milano (MI) in via A.Panzini n. 12 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea in località Villa Rovere in Comune di Forlì (FC) per uso irrigazione agricola in cui si era previsto che il pozzo fosse ubicato su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 210 mappale 105 di proprietà della ditta.

- la DET-AMB-2018-4913 del 27/09/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 60 metri dal piano campagna;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione trasmessa in data 15/10/2019 e assunta agli atti con protocollo numero PG/2019/158552;

Atteso che, sulla base della della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che :

- il prelievo avverrà mediante un nuovo pozzo avente un diametro di mm 220 e una profondità massima di m 48 dal piano campagna;
- il pozzo sarà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e portata massima di prelievo 10,00 l/s;
- il prelievo massimo di acqua richiesto è di 23.497 mc/anno;
- il prelievo è realizzato a distanza di circa 400 mt dal pozzo autorizzato al foglio n. 210 mappale 172 sempre di proprietà della ditta;

VISTI:

- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 09/04/2018 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del Comune di Forlì (FC), località Villa Rovere con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 15958/FO/2378 del 31/05/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/8834 del 01/06/2018 che dichiara che il fondo ubicato in località Villa Rovere nel comune di Forlì (FC)

“- è all'interno del comprensorio irriguo potenzialmente servibile dal Canale emiliano Romagnolo (denominato CER) vedi allegato 1 non ha in zone strutture consorziali in grado di erogare acque ad uso irriguo e non è prevista che ne vengano posate in un prossimo futuro;

-non ha in zona strutture consorziali in grado di erogare acque ad uso irriguo e non è previsto che ne vengano posate in un prossimo futuro”;

- il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/5929 del 16/04/2018 **di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.** sulla base di quanto di seguito riportato:
 - *l'escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933;*
 - *il nuovo pozzo ad uso diverso da quello domestico e ricadente in art. 28 del PTCP, risulta privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;*
 - *il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena si pone l'obiettivo di garantire una complessiva tutela qualitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell'art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all'art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde, (ecc.);*
 - *l'intervento in esame non contrasta con quanto disposto dall'art. 74 del PTCP;*

La domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo nel Comune di Forlì ad uso “irriguo agricolo” non può essere ritenuta conforme al PTCP in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità

competente, non può essere autorizzato se ricade in art.28 del PTCPC”;

ATTESO che

- per l'autorizzazione alla perforazione è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 2932/2018 con Nota Prot. n. PGFC/2018/10309 del 28/06/2018, ai fini della verifica di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque;
- considerata la diversa ubicazione tra il pozzo autorizzato ed il pozzo perforato nonché la diversa profondità raggiunta con la perforazione, è stato necessario aggiornare la verifica di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e la stessa sostituisce il sopra richiamato parere;

VALUTATA pertanto la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

1. il prelievo insiste nel corpo idrico “Conoide Ronco-Montone-Confinato inferiore (cod. 2540ER-DQ2-CCI) ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “scarso” e qualitativo “buono”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in diminuzione il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque **con la prescrizione dell'installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare,**

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 23.497 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 67.755 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 15.60.00 suddiviso in Ha 13.82.00 di actinidia e Ha 01.78.00 di pesche nettarine;

ATTESO che

- dalla valutazione con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Direttiva Derivazioni, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che i valori di subsidenza sono accettabili/assenti,
- l'azienda è dotata di un invaso di 32.600 mc alimentato da canale irriguo privato che consente di ridurre drasticamente il quantitativo d'acqua sotterranea da emungere;
- l'azienda utilizza come metodo irriguo il sistema a goccia che garantisce la minor dispersione possibile della risorsa idrica;

RITENUTO pertanto che sulla base delle valutazioni sopra riportate sia superabile il parere non favorevole della Provincia;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 97 del 18/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che:

- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria in oggetto in data 02/02/2018 con bonifico bancario;
- l'importo di € 250,00 in data 30/04/2020 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 72,13 in data 30/04/2020 con bonifico bancario corrispondente alla quota di 9/12 del canone anno 2020;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2020/68065 del 11/05/2020;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **Ditta individuale Giulianini Giuliana (C.F. GLNGLN30H58D704Q – P.IVA 04270190152)** con sede in Via Alfredo Panzini 12 Comune di Milano (MI) la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite un nuovo pozzo, per uso irrigazione agricola. Il pozzo è ubicato in località Villa Rovere in Comune di Forlì (FC) su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 210 mappale 172. Procedimento **FC18A0004**;
2. che il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m 48,00 dal piano campagna e diametro 220 mm;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza kW 7,5 e portata massima di prelievo di 10,00 l/s;
 - coordinate geografiche (UTM RER: X = 738094 – Y = 899.443);
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 23.500** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
5. di stabilire che la concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**;
6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. di stabilire che il canone annuo è pari a **€ 96,17** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC – codice IBAN IT 25 R

07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giulianinigiuliana@pec.confagricoltura.com che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
* *Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta Ditta individuale Giulianini Giuliana (C.F. GLNGLN30H58D704Q – P.IVA 04270190152)- Pratica FC18A0004.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo avente le seguenti caratteristiche:
 - il pozzo è ubicato su terreno, di proprietà del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), al foglio n. 210 mappale 172;
 - profondità massima m 48,00 dal piano campagna e diametro 220 mm;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza kW 7,5 e portata massima di prelievo di 10,00 l/s;
 - coordinate geografiche (UTM RER: X = 738.094 – Y = 899.443);
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per complessivamente di Ha 15.60.00 suddiviso in Ha 13.82.00 di actinidia e Ha 01.78.00 di pesche nettarine.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 10 l/s ed volume complessivo annuo di mc. 23.500.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi che** registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooxfc@cert.arpae.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaee concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpaee concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 6

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2029.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.